

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 965 del 13 luglio 2021

Comune di Campiglia dei Berici (VI). Assegnazione della quantità di suolo consumabile secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 1911 del 17 dicembre 2019 e nella DGR n. 668 del 15 maggio 2018.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si provvede all'assegnazione della quantità di suolo consumabile, in coerenza e attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1911 del 17 dicembre 2019, per il primo Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Campiglia dei Berici (VI), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2021, attingendo alla quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*", ha introdotto, tra l'altro, misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018, ha provveduto ad individuare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e alla sua ripartizione per i 541 Comuni che, entro il termine di scadenza del 5 ottobre 2017, hanno inviato la Scheda Informativa di cui all'allegato A della L.R. n. 14/2017, compilata con i dati richiesti, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione della quantità massima di consumo del suolo dei Comuni ritardatari.

Successivamente, con propria deliberazione n. 1325 del 10 settembre 2018, la Giunta regionale ha provveduto a determinare la quantità di consumo di suolo ammessa per altri 29 Comuni che hanno inviato tardivamente la Scheda Informativa integrando gli allegati della DGR n. 668/2018.

In attuazione delle disposizioni del citato provvedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1911 del 17 dicembre 2019, i "*Criteri di utilizzo della quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018*" per i Comuni che devono dotarsi del primo Piano di Assetto del Territorio e per le opportune revisioni e rideterminazioni che, negli anni, dovessero necessitare.

Il Comune di Campiglia dei Berici (VI), dotato di Piano Regolatore Generale, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2021 e ha richiesto l'assegnazione della quantità di suolo consumabile, secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 1911/2019, con nota n. 2404 del 29 aprile 2021 (pervenuta al protocollo regionale in data 29 aprile 2021, prot. 196208) integrata con nota n. 3119 del 4 giugno 2021 (pervenuta al protocollo regionale in data 4 giugno 2021, prot. 255419).

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e sentito il rappresentante dell'amministrazione comunale interessata, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere n. 19 del 16 giugno 2021 **Allegato A** e pertanto ha ritenuto di assegnare al Comune di Campiglia dei Berici (VI) la quantità di suolo consumabile pari a 7,52 ettari per il Piano di Assetto del Territorio, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2021, attingendo alla quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*";

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 "*Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 1325 "*Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti. Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 668/2018. Deliberazione n. 72/CR del 26 giugno 2018*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n. 1911 "*Criteri di utilizzo della quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018*";

VISTA la nota n. 2404 del 29 aprile 2021 (pervenuta al protocollo regionale in data 29 aprile 2021, prot. 196208) integrata con nota n. 3119 del 4 giugno 2021 (pervenuta al protocollo regionale in data 4 giugno 2021, prot. 255419);

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 'Statuto del Veneto*";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare al Comune di Campiglia dei Berici (VI) la quantità di suolo consumabile pari a 7,52 ettari per il Piano di Assetto del Territorio, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2021, a seguito della Valutazione Tecnica Regionale n. 19 in data 16 giugno 2021 **Allegato A**, attingendo alla quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative e gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.